



REPUBBLICA ITALIANA

1399/09 SENT.
5862/08 R.G.
5750/09 CORR.

In Nome del Popolo Italiano

Oggetto:
PAGAMENTO
SOMMA

Il Giudice di Pace di Bergamo, dr. Giovanni Costantini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

18-3-09
21 APR. 2009

Nella causa iscritta al n. 5862/08 del R.G., promossa da

in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dall' Avv. Pierantonio Pissoni, presso il cui studio in Bergamo, Via S. Benedetto 10, elegge domicilio

ATTRICE

contro

Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, Piazza degli Affari n.2, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Edoardo Conti del Foro di Brescia e Massimo Gelmini, presso il cui studio in Bergamo, Via S. Benedetto 10, elegge domicilio

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somma.

Conclusioni per l'attrice.

In via principale e di merito: accertare e dichiarare l'inesistenza di specifica richiesta di attivazione del traffico dati con utilizzo del protocollo wap da parte della società attrice e conseguentemente dichiarare che la somma di € 2.110,40 oltre IVA per complessivi € 2.532,47, richiesta dalla società Telecom Italia S.p.a. alla società attrice con fatture n. 7X076609206 del 14.04.08 e n. 7X07671913 del 16.06.08 a titolo di "dati wap" e "commissione dati wap" non è dovuta, con ogni conseguente statuizione.

In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, capitolare e produrre.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Conclusioni per la convenuta.

Nel merito ed in via riconvenzionate: previa ogni declaratoria del caso, respingere le domande e le richieste tutte così come proposte dall'attrice nei confronti della Telecom Italia Spa perchè destituite di fondamento in fatto e in diritto, condannare la persona del legale

rappresentante pro-tempore con sede in Grumello del Monte (Bg), a pagare alla Telecom Italia S.p.a la somma di € 2.532,48 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo.

In via istruttoria: si chiede, senza inversione dell'onere, l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa da intendersi qui trascritte e capitolate premesso "Vero che". Con riserva dell'indicazione del nominativo dei testimoni, da escutere anche a controprova su tutti i capitoli avversari deducendi ed eventualmente ammessi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

v.

Con atto di citazione depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008, conveniva in giudizio la Telecom Italia S.p.a per sentir accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, formulate a seguito della richiesta di pagamento, a saldo, delle fatture indicate in premessa, avanzata da Telecom Italia, con cui l'attrice aveva stipulato due contratti di abbonamento per servizi telefonici denominati "Tutto compreso Professional Unlimited" e "Tutto compreso Professional 60" sottoscritti presso il Centro Tim in Bergamo.

Il profilo tariffario "Unlimited" prevedeva, per un canone mensile di € 150,00 scontato del 45%, chiamate nazionali verso numeri mobili e di rete fissa fino ad un massimo di 4500 minuti/mese, chiamate voce nazionali verso il n. 49001 fino a 400 minuti/mese e chiamate in roaming fino a 50 minuti originate nei paesi UE verso paesi UE e 50 minuti di chiamate ricevute nei paesi UE; traffico dati fino a 6 Gb/mese; traffico sms originato in Italia fino a 1000 sms/mese verso rete fissa, Tim, Vodafone e Wind, e fino a 300 sms/mese verso Tre.

L'offerta prevedeva anche l'acquisto a prezzo speciale di due telefoni cellulari, nel caso costituiti dal Nokia N95 e dal HTC.

Sosteneva l'attrice che la proposta non conteneva riferimento alcuno al traffico dati a mezzo del protocollo wap che veniva invece fatturato nella misura di € 557,79 oltre Iva nella prima fattura e € 1.560,99 oltre Iva nella seconda, per cui se ne chiedeva l'annullamento trattandosi di servizi non richiesti e non contrattati di cui il cliente non era neppure a conoscenza.

Si costituiva in giudizio la Telecom la quale, premesso che il traffico fatturato, per ammissione della stessa attrice era stato effettuato, chiedeva il saldo degli importi contestati poiché il servizio wap non era ricompreso tra quelli offerti nel canone mensile.

Nell'udienza del 18.03.09 il Giudice, viste le conclusioni delle parti e la discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa ha per oggetto il pagamento a saldo di due fatture per servizi di telefonia prestati dalla convenuta Telecom Italia a seguito di stipula di contratti di fornitura a canone fisso mensile, sottoscritti dalla società attrice.

Le due fatture, oggetto della controversia, addebitano alla società attrice, oltre al canone pattuito, l'importo complessivo di € 2.532,47, Iva compresa, per trasmissione dati wap e connessione wap prestazioni non rientranti tra quelle oggetto di contratto, circostanza confermata da entrambe le parti contendenti.

Il punto pertanto è se e in che misura il contratto vincolasse le parti sotto il profilo delle prestazioni richieste e delle tariffe praticate, con riferimento sia alla fase della trattativa pre-contrattuale sia alla fase esecutiva del contratto.

L'art. 1337 c.c. impone alle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto di comportarsi secondo buona fede, ossia con il massimo della lealtà e correttezza reciproca che nel caso di servizi erogati all'utente finale, sia esso consumatore o professionista, impongono alla società erogante di essere chiara e trasparente circa le prestazioni comprese nel contratto e quelle escluse, nonché sui costi delle medesime.

In forza del principio di buona fede il contraente, consumatore o meno, ha diritto ad essere informato in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto e delle caratteristiche del settore così da non cadere o peggio da non essere tratto in inganno da politiche commerciali e di marketing particolarmente insidiose.

Quando per il tipo di servizio offerto non sia possibile escludere l'erogazione di determinate prestazioni e servizi, l'utente deve esserne informato anticipatamente sia di questa possibilità sia dei relativi costi, al fine di accettare consapevolmente l'accordo contrattuale.

Il contratto, ex art. 1321 c.c. è l'accordo tra le parti per costituire regolare e estinguere tra loro un rapporto giuridico di natura patrimoniale e l'oggetto del contratto su cui si forma l'accordo, ex art. 1325 c.c., costituisce elemento essenziale del patto la cui indeterminazione produce l'invalidità dello stesso.

Da questo punto di vista l'oggetto ha chiaramente una funzione "limitativa" dei reciproci obblighi che non consente a nessuno dei contraenti di ampliare illogicamente, illimitatamente e unilateralmente l'ambito contrattuale a prestazioni non richieste e non contrattate, addebitando costi e tariffe mai concordate e neppure conosciute.

Per quanto sopra, sulla base delle risultanze istruttorie, la domanda di parte attrice deve essere accolta.

Alla soccombenza, ex art. 91 c.p.c., consegue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, di cui € 1.547,31 liquidati a favore dell'Avv. Pierantonio Paissoni.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, così decide:

- accertato e dichiarato che il contratto concluso tra le parti per l'erogazione di servizi telefonici, non prevedeva l'attivazione del traffico dati su protocollo wap, dichiara che la somma di € 2.110,40 oltre IVA per complessivi € 2.532,47, richiesta dalla società Telecom Italia S.p.a. alla società attrice con fatture n. 7X076609206 del 14.04.08 e n. 7X07671913 del 16.06.08 a titolo di "dati wap" e "commissione dati wap" non è dovuta;
- condanna ex art. 91 c.p.c. la convenuta Telecom Italia S.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio di cui € 1.547,31 liquidati a favore dell'Avv. Pierantonio Paissoni.

Così deciso in Bergamo, il 18 marzo 2009.



Il Cancelliere - CI
Piermauro Corsi

Il Giudice di Pace
Dr. Giovanni Costantini

Depositato in Cancelleria
oggi 21 APR. 2009

Il Cancelliere - CI
Piermauro Corsi